

ATTO COSTITUTIVO

DELL'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE NON RICONOSCIUTA

"Volunteers Vs Violence APS"

Oggi **8/1/2021**, in Cento (FE) Corso Guercino n° 74,

premessò che

a) la presente riunione si svolgerà mediante l'esclusivo utilizzo di mezzi di telecomunicazione (audio/video) idonei a garantire l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di voto, considerata la grave situazione epidemiologica in cui si trova il territorio nazionale e stante quanto già stabilito dall'art. 106, co. 2, del D.L. 18/2020;

b) in considerazione di quanto sopra riportato, il luogo di svolgimento della riunione è quello in cui si trova il partecipante che sarà designato quale segretario, il quale verbalizzerà la presente riunione;

c) le procedure per l'attivazione dello strumento di videoconferenza utilizzato sono state regolarmente completate ed il sistema risulta perfettamente funzionante e idoneo a garantire l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione alla riunione, l'esercizio del diritto di voto nonché l'efficace svolgimento dei compiti del Presidente e del Segretario;

d) che sono presenti in teleconferenza e audio/video collegati, in proprio, i

Sigg.ri:

- **BELLODI Elena**, nata a Cento (FE) il giorno 22.03.1967, residente in Cento (FE) Via Manzoni n° 17 int. 2, carta d'identità n° AY1453631 emessa dal Comune di Cento in data 26.11.2016, codice fiscale BLLLNE67C62C469W,
- **BOSI Michela**, nata a Ferrara (FE) il giorno 13.12.1970, residente in Cento

(FE) Via Giovannina n° 9/1, carta d'identità n° CA08576GN emessa dal Comune

di Cento in data 25.06.2020, codice fiscale BSOMHL70T530548V,

- **CALVI BARANTANI Alice**, nata a Montecchio Emilia (RE) il giorno

24.07.1990, residente in Felino - San Michele Gatti (PR) Stradello Mussi n° 6,

carta d'identità n° CA64304ED emessa dal Comune di Felino in data

24.05.2019, codice fiscale CLVLCA90L64F463F,

- **CAPRI Beatrice**, nata a Bazzano (BO) il giorno 18.01.1980, residente in

Crevalcore (BO) Via M. D'Antona n° 131, carta d'identità n° AU4810975 emessa

dal Comune di Crevalcore in data 14.02.2014, codice fiscale

CPRBRC80A58A726N,

- **CAPRI Francesco**, nato a Bazzano (BO) il giorno 02.05.1978, residente in

Crevalcore (BO) Via Albertinij Levante n° 13, carta d'identità n° AV2578104

emessa dal Comune di Crevalcore in data 08.05.2015, codice fiscale

CPRFNC78E02A726Y,

- **CASELLI Alessandra**, nata a Cento (FE) il giorno 17.01.1976, residente in

Cento (FE) Via IV Novembre n° 3 int. 5, carta d'identità n° AX9820078 emessa

dal Comune di Cento in data 22.08.2016, codice fiscale CSLLSN76A57C469R,

- **FIRRINCIELI Andrea**, nato a Bologna (BO) il giorno 02.08.1961, residente in

Ferrara (FE) Via Dei Frutteti n° 109, carta d'identità n° CA85524DG emessa dal

Comune di Ferrara in data 05.02.2019, codice fiscale FRRNDR61M02A944S,

- **MARZOLA Ilaria**, nata a Ferrara (FE) il giorno 20.09.1976, residente in

Ferrara (FE) Via Mario e Bruno Patracchini n° 78, carta d'identità n°

AX7834738 emessa dal Comune di Ferrara in data 18.05.2017, codice fiscale

MRZLRI76P60D548B,

• **PERRONE Massimo**, nato a Bologna (BO) il giorno 08.10.1958, residente in Cento (FE) Via Domenico Modugno, n° 52, carta d'identità n° AY7050425 emessa dal Comune di Cento in data 26.07.2017, codice fiscale PRRMSM58R08A944Q.

• **SORCINELLI Francesca**, nata a Fano (PU) il giorno 26.10.1973, residente in Modena (MO) Via Stradello Bastogi n° 51, carta d'identità n° AY1096479 emessa dal Comune di Modena in data 23.03.2017, codice fiscale SRCFNC73R66D488T,

per costituire una Associazione di Promozione Sociale ai sensi di quanto disposto dal D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore) e della Legge regionale Emilia-Romagna n. 34 del 9 dicembre 2002, con lo scopo di promuovere un impegno in materia di "Servizio Sociale" finalizzato alla gestione di alloggi "Rifugio Link" di proprietà di un Ente Pubblico o di terzi privati predisposto all'accoglienza di donne, minorenni con animali al seguito vittime di violenza trasversale, nonché a fornire un supporto basato sulle conoscenze e competenze riconducibili alle specifiche personali professionalità.

L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi di attività di interesse generale avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati.

Ai sensi dell'art.5 del D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore), l'associazione svolge attività di interesse generale nei seguenti settori:

- Interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n.328, e successive modificazioni e interventi, servizi e

prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 192, n.104, e alla legge 22 giugno 2016, n.112, e successive modificazioni (art. 5 lettera a);

- Organizzazione e gestione di attività culturali di interesse sociale (art. 5 lettera i);

- Alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali (intendendo il servizio di edilizia sociale, erogato a sostegno di diverse fasce sociali nella fattispecie nuclei famigliari svantaggiati che già vivono in un alloggio abitativo ma che dovendo allontanarsi dallo stesso per motivi di protezione subiscono a prescindere dalla personale condizione economica un danno) (art. 5 lettera q);

- Beneficienza, sostegno a distanza, erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma dell'art. 5 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 (art. 5 lettera u);

I presenti designano, in qualità di Presidente dell'Assemblea, il Signor **PERRONE Massimo**, il quale accetta e nomina la Sig.ra **CASELLI Alessandra** quale Segretario ed estensore del presente atto, che risulta regolarmente collegata in videoconferenza da Cento (FE), Viale Jolanda, 15/17, che si considera quale luogo di svolgimento della presente Assemblea.

Il Presidente dell'Assemblea illustra i motivi che hanno spinto i presenti a farsi promotori della costituzione del sodalizio; dà quindi lettura dello Statuto (che si riporta in calce al presente atto), comprendente più dettagliatamente l'oggetto sociale della costituenda Associazione. Lo Statuto, dopo ampia e proficua discussione, viene posto in votazione ed approvato all'unanimità; detto Statuto

è reso parte integrante del presente atto allegandolo sotto la lettera "A".

L'Assemblea delibera quindi che l'Associazione venga denominata "**Volunteers Vs Violence APS**" (in breve "V. Vs V."), e che la sua sede legale venga posta nel comune di Modena (MO) viale Carlo Sigonio n. 54 e sede secondaria in Cento (FE) Corso Guercino, 74.

La proposta viene approvata all'unanimità.

Nella sua prima riunione l'Assemblea nomina il primo Consiglio Direttivo, in carica fino al **07/01/2025**, nelle persone di:

Sig. **PERRONE Massimo**, Presidente;

Sig.ra **CAPRI Beatrice**, Vice Presidente;

Sig. **CAPRI Francesco**, Tesoriere;

Sig.ra **BELLODI Elena**, Consigliere;

Sig.ra **BOSI Michela**, Consigliere;

Sig.ra **CALVI BARANTANI Alice**, Consigliere;

Sig. **FIRRINCIELI Andrea**, Consigliere;

Sig.ra **MARZOLA Ilaria**, Consigliere;

Sig.ra **SORCINELLI Francesca**, Consigliere;

Sig.ra **CASELLI Alessandra**, Segretario;

che hanno accettato.

Detto Consiglio Direttivo sarà modificato o ratificato in successive apposite elezioni.

E' stata stabilita la quota sociale per l'anno 2021 in **euro 100,00 (cento/00)**.

Non essendovi altro da deliberare il Presidente scioglie l'Assemblea.

I partecipanti provvederanno alla sottoscrizione del presente verbale nel

rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in relazione alle misure previste, nazionali e regionali, per il contenimento del fenomeno epidemiologico COVID-19 in corso.

Letto, approvato e sottoscritto.

Elena Bellodi (BELLODI Elena)

Michela Bosi (BOSI Michela)

Beatrice Capri (CAPRI Beatrice)

Francesco Capri (CAPRI Francesco)

Alice Calvi Barantani (CALVI BARANTANI Alice)

Alessandra Caselli (CASELLI Alessandra)

Andrea Firrincieli (FIRRINCIELI Andrea)

Ilaria Marzola (MARZOLA Ilaria)

Massimo Perrone (PERRONE Massimo)

Francesca Sorcinelli (SORCINELLI Francesca)



STATUTO
ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE
NON RICONOSCIUTA
"Volunteers Vs Violence APS"



Indice

PARTE I PRINCIPI FONDAMENTALI.....	2
Articolo 1 Denominazione e sede.....	2
Articolo 2 Statuto.....	2
Articolo 3 Efficacia dello stato.....	2
Articolo 4 Interpretazione dello statuto	2
Articolo 5 Valori fondativi.....	2
Articolo 6 Scopi associativi e attività tipiche	3
Articolo 7 Attività di volontariato.....	4
Articolo 8 Sostenitori.....	4
Articolo 9 Membri dell'Associazione.....	4
Articolo 10 Procedura di ammissione dei soci.....	5
Articolo 11 Diritti e doveri dei soci.....	5
Articolo 12 Perdita della qualità di socio	6
PARTE II AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO	6
Articolo 13 Organi dell'Associazione	6
Articolo 14 Assemblea dei soci.....	6
Articolo 15 Consiglio direttivo.....	8
Articolo 16 Il Presidente.....	9
Articolo 17 Segretario e Tesoriere.....	9
Articolo 18 Organo di controllo	10
PARTE III PATRIMONIO E GESTIONE CONTABILE.....	10
Articolo 19 Risorse economiche ed esercizi.....	10
Articolo 20 Destinazione degli Avanzi di Gestione.....	11
Articolo 21 Diritti dei Soci al Patrimonio Sociale.....	11
Articolo 22 Bilanci dell'Associazione	11
PARTE IV DISPOSIZIONI SPECIALI E FINALI	12
Articolo 23 Responsabilità patrimoniale.....	12
Articolo 24 Regolamenti interni	12
Articolo 25 Scioglimento e Liquidazione dell'Associazione. Devoluzione dei beni	12
Articolo 26 Clausola Compromissoria.....	12
Articolo 27 Rinvio.....	13



PARTE I

PRINCIPI FONDAMENTALI

Articolo 1

Denominazione e sede

1.1 È costituita, ai sensi del Codice Civile e del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e successive modificazioni ed integrazioni, un'Associazione di Promozione Sociale non riconosciuta denominata: "*Volunteers vs Violence - APS*" (o in forma di acronimo "*V. Vs V. APS*"), con sede legale nel comune di Modena (Bo) viale Carlo Sigonio n. 54 e sede secondaria in Cento (FE) Corso Guercino, 74 operante senza fini di lucro sull'intero territorio nazionale.

1.2 L'eventuale trasferimento della sede sociale nell'ambito del medesimo Comune non comporta modifica statutaria e potrà essere decisa con delibera dell'Assemblea ordinaria; l'Associazione è tenuta a comunicare tempestivamente qualsiasi trasferimento di sede agli enti gestori di pubblici albi e registri nei quali è iscritta.

1.3 L'Associazione potrà istituire o chiudere sedi operative, sedi secondarie, sezioni o altre unità locali comunque denominate nell'intero territorio nazionale con delibera del Consiglio direttivo. Il trasferimento della sede legale in altro comune e l'apertura di nuove sedi o rappresentanze all'estero dovrà invece essere disposto con delibera dell'Assemblea, attraverso il procedimento previsto per la modifica dello Statuto.

1.4 La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.

Articolo 2

Statuto

L'associazione di promozione sociale è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e ss.mm.ii., delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico. L'assemblea delibera l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

Articolo 3

Efficacia dello statuto

Lo statuto vincola alla sua osservanza i soci; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività della organizzazione stessa.

Articolo 4

Interpretazione dello statuto

Lo statuto è interpretato secondo le regole della interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al codice civile.

Articolo 5

Valori fondativi

5.1 L'Associazione "*Volunteers vs Violence - APS*" è laica e apartitica, democratica, egualitaria, priva di fini di lucro, animata da principi solidaristici, di democraticità e gratuità ed è diretta al perseguimento di finalità di interesse sociale.

5.2 Applicando al massimo grado i principi della partecipazione pluralistica dell'apertura e della divulgazione, l'Associazione si adopera per il tramite dei propri organi e membri, che vi prestano attività in maniera personale, spontanea e a titolo del tutto gratuito, a promuovere un impegno in materia di "Servizio Sociale" finalizzato alla gestione di un alloggio Rifugio Link di proprietà di un Ente Pubblico o di

terzi privati predisposto all'accoglienza di donne, minorenni con animali al seguito vittime di violenza trasversale, nonché a fornire un supporto basato sulle conoscenze e competenze riconducibili alle specifiche personali professionalità.

5.3 *Volunteers vs Violence - APS* potrà aderire o partecipare ad altri circoli, associazioni, enti intermedi comunque denominati aventi scopi analoghi e sede legale nel territorio dell'Unione Europea. Nella propria delibera il Consiglio direttivo designa i rappresentanti dell'Associazione scegliendo tra tutti i soci.

Articolo 6

Scopi associativi e attività tipiche

6.1 L'Associazione "*Volunteers vs Violence - APS*" persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale attraverso lo svolgimento in via esclusiva o principale di una o più delle seguenti attività di interesse generale, ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e successive modificazioni ed integrazioni:

- Interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n.328, e successive modificazioni e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n.104, e alla legge 22 giugno 2016, n.112, e successive modificazioni (art. 5 lettera a);
- Organizzazione e gestione di attività culturali di interesse sociale (art. 5 lettera i);
- Alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali (intendendo il servizio di edilizia sociale, erogato a sostegno di diverse fasce sociali nella fattispecie nuclei familiari svantaggiati che già vivono in un alloggio abitativo ma che dovendo allontanarsi dallo stesso per motivi di protezione subiscono a prescindere dalla personale condizione economica un danno) (art. 5 lettera q);
- Beneficenza, sostegno a distanza, erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma dell'art. 5 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 (art. 5 lettera q);

Attraverso:

- il coordinamento capillare, preciso e costante con i Centri Anti Violenza presenti sul territorio Provinciale, Regionale e Nazionale che volessero avvalersi del Rifugio Link;
- l'effettuazione di eventuali miglie all'alloggio per rendere più confortevole la permanenza del nucleo familiare ospitato;
- stipulazione di accordi e convenzioni con Enti ed istituzioni pubbliche e/o private per la promozione e l'esercizio delle attività dell'Associazione;
- raccolta fondi attraverso iniziative di autofinanziamento e/o ricerca degli stessi, necessari per la realizzazione degli obiettivi sopramenzionati, ivi comprese azioni volte a rendere possibili donazioni da parte di terzi;
- iniziative di sensibilizzazione verso gli argomenti di interesse dell'Associazione nonché alla divulgazione dell'operato e degli intenti propri dell'Associazione organizzando convegni, incontri e ogni altra occasione pubblica di confronto sulla finalità di questo progetto al fine che altre realtà sul territorio nazionale possano realizzare analoga realtà;
- la collaborazione con associazioni ed istituzioni che ne facciano richiesta, purché queste abbiano finalità non a scopo di lucro, e siano ritenute utili per il raggiungimento degli scopi istituzionali, ivi compreso l'impegno nel sociale, alla promozione e alla diffusione delle finalità proprie dell'Associazione "*Volunteers vs Violence - APS*".

6.3 Le attività di cui ai punti precedenti e quelle ad esse direttamente connesse sono rivolte verso terzi e sono svolte in modo continuativo e tramite le prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti.

6.4 L'Associazione può svolgere attività diverse da quelle di interesse generale, esplicitamente individuate e disciplinate dal Consiglio direttivo, a condizione che esse siano secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale, nel rispetto dei criteri e dei limiti stabiliti dalla legge e dalle norme attuative. Il Consiglio direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle suddette attività

nella relazione di missione, in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o, qualora si applichi l'art. 13, 1° comma del D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117, nella nota integrativa al bilancio.

6.5 Per la migliore realizzazione degli scopi sociali, l'Associazione potrà, tra l'altro, possedere e/o gestire e/o prendere o dare in locazione beni, siano essi mobili o immobili; stipulare contratti e/o sottoscrivere accordi con altre associazioni e/o terzi in genere.

Articolo 7

Attività di volontariato

7.1 Le attività di " *Volunteers vs Violence – APS*" sono svolte attraverso i volontari che prestano la propria attività personale in modo spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

7.2 I volontari hanno diritto al rimborso delle spese effettivamente documentate sostenute nella prestazione della loro attività, entro limiti e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio direttivo. Le spese possono anche essere rimborsate a fronte di una autocertificazione, purché non superino l'importo di 10 euro giornalieri e 150 euro mensili, previa delibera del Consiglio direttivo che stabilisca le tipologie di spese e attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso, come stabilito dall'art. 17 comma 4 del Codice del Terzo Settore. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

7.3 La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione. Non si considera volontario l'associato che occasionalmente coadiuvi gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni.

7.4 I volontari che svolgono attività in modo non occasionale sono iscritti in un apposito registro e assicurati per malattie, infortunio e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi degli artt. 17 e 18 del Codice del Terzo Settore.

7.5 I rapporti tra i volontari sono improntati alla partecipazione, alla solidarietà, al pluralismo, al confronto e al metodo democratico.

Articolo 8

Sostenitori

8.1 Possono essere riconosciuti in qualità di Sostenitori tutte le persone che, condividendone gli ideali, contribuiscono al perseguimento delle finalità associative di " *Volunteers vs Violence – APS*" attraverso un contributo economico di particolare entità, nella misura minima stabilita dal Consiglio direttivo.

8.2 I sostenitori non sono associati e non godono quindi dell'elettorato attivo e passivo. Essi ricevono la tessera di "Sostenitore di " *Volunteers vs Violence – APS*" quale segno tangibile della propria generosità e hanno il diritto di essere informati delle iniziative che vengono di volta in volta intraprese attraverso le modalità stabilite in via specifica per i sostenitori dal Consiglio direttivo.

Articolo 9

Membri dell'Associazione

9.1 Possono essere soci di " *Volunteers vs Violence – APS*" le persone fisiche e giuridiche che accettano le norme del presente Statuto, senza alcuna distinzione di sesso, orientamento sessuale, etnia, religione, stato civile, cittadinanza, residenza o altre analoghe limitazioni, che condividono le finalità dell'associazione e che si impegnano a rispettarne lo statuto e le delibere degli organi amministrativi adottate in conformità con lo Statuto.

9.2 Gli aspiranti soci devono essere in possesso di competenze mirate a poter fornire un supporto anche professionale ai destinatari collocati in protezione in alloggi "Rifugi Link". L'Assemblea può introdurre requisiti più stringenti per l'accettazione delle richieste di iscrizione, purché secondo criteri non

discriminatori, coerenti con le finalità sociali perseguite da "Volunteers vs Violence - APS" e le attività di interesse generale da questa svolta, a norma dell'art. 21 del Codice del terzo settore.

9.3 Il numero degli aderenti è illimitato. L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando, in ogni caso, il diritto di recesso del socio. Il venir meno della qualifica di socio non fa sorgere in alcun caso il diritto a chiedere la restituzione in tutto o in parte della quota associativa o di altre donazioni ed erogazioni liberali in denaro o in natura effettuate a favore di "Volunteers vs Violence - APS".

9.4 Il numero delle persone giuridiche associate di cui al comma primo, diverse dalle associazioni di promozione sociale, non deve essere superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale.

Articolo 10

Procedura di ammissione dei soci

10.1 L'iscrizione all'Associazione avviene con il versamento della quota associativa annuale, previa accettazione da parte del Consiglio direttivo e comunicazione al richiedente, da inviarsi entro trenta giorni.

10.2 La domanda di ammissione è fatta in forma scritta da parte dell'interessato e deve contenere l'esplicita accettazione del presente Statuto, oltre all'impegno ad osservare gli eventuali regolamenti e delibere adottati dagli organi dell'Associazione. In caso di domanda presentata da un soggetto minorenni, la stessa dovrà essere controfirmata dall'esercente la potestà genitoriale. La domanda presentata da una persona giuridica dev'essere sottoscritta dal legale rappresentante.

10.3 Il Consiglio direttivo cura senza ritardo l'iscrizione dei nuovi soci nel libro degli associati.

10.4 La deliberazione di rigetto della domanda di ammissione deve essere motivata e va comunicata agli interessati entro trenta giorni; entro lo stesso termine, va restituita la quota eventualmente già versata. I richiedenti possono chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea dei soci, che delibera sulle domande non accolte in occasione della successiva convocazione, se non appositamente convocata. Si applicano le eventuali disposizioni di dettaglio previste nel Regolamento di attuazione dello Statuto.

Articolo 11

Diritti e doveri dei soci

11.1 L'appartenenza all'Associazione ha carattere libero e volontario ma impegna i soci al rispetto delle norme del presente Statuto e delle deliberazioni dell'organo amministrativo. I soci devono mantenere un comportamento corretto sia nelle relazioni con gli altri soci sia con i terzi, astenendosi da qualsiasi atto che possa nuocere a "Volunteers vs Violence - APS", inoltre non devono svolgere attività o esprimere pubblicamente opinioni contrastanti o incompatibili con le finalità dell'Associazione.

11.2 Ciascun socio è tenuto a versare la quota associativa entro il 28 febbraio di ciascun anno, ovvero nel diverso termine indicato dal Consiglio direttivo.

11.3 Tutti i soci, purché in regola col versamento della quota associativa, hanno diritto di partecipare all'Assemblea dei soci e di ricevere via posta elettronica aggiornamenti sulle attività dell'Associazione. Il diritto di voto attivo e passivo spetta a tutti i soci iscritti da almeno tre mesi.

11.4 L'Associazione consente ai soci di esaminare i libri sociali obbligatori, anche tramite professionisti di propria fiducia, nonché di ricevere informazioni dal Consiglio direttivo sullo svolgimento degli affari sociali.

11.5 Il Regolamento di attuazione dello Statuto, qualora emanato, provvede a disciplinare in modo più dettagliato i diritti e doveri dei soci.

Articolo 12

Perdita della qualità di socio

12.1 La qualità di socio si perde per dimissioni, per esclusione a causa del mancato versamento della quota associativa alle scadenze stabilite, per espulsione, per decesso. Le dimissioni vanno indirizzate al Consiglio direttivo per iscritto e producono effetti immediati dal loro ricevimento.

12.2 In caso di mancato pagamento della quota associativa entro il termine previsto, si provvede a inviare un sollecito al socio moroso, avvisandolo che decorso il termine di ulteriori quindici giorni egli sarà dichiarato escluso. Nella prima riunione successiva, il Consiglio direttivo provvede a dichiarare l'esclusione dei soci morosi, dandone comunicazione agli interessati. In qualsiasi momento, il socio escluso per morosità può richiedere di iscriversi nuovamente all'Associazione, fermo restando il potere del Consiglio direttivo di valutare la richiesta a norma dello Statuto.

12.3 L'espulsione di un socio è decisa dal Consiglio direttivo, con il voto favorevole di almeno due terzi dei suoi componenti, previa contestazione per iscritto degli addebiti che allo stesso vengono mossi, nonché previa audizione dell'interessato (consentendo facoltà di replica), in caso di condotta contraria alle finalità dell'Associazione, per persistenti violazioni degli obblighi statutari, ovvero per aver inferto danni materiali e morali all'Associazione stessa. L'interessato ha diritto di essere informato della data fissata per l'audizione con un preavviso di almeno due settimane, durante le quali può depositare memorie scritte e documenti. Contro la delibera di espulsione è ammesso il ricorso all'Assemblea dei soci, che delibera nella prima convocazione successiva. Fino alla data di svolgimento dell'Assemblea, il provvedimento si intende sospeso. Il provvedimento di esclusione assume efficacia dall'annotazione sul libro soci conseguente alla delibera dell'Assemblea di ratifica del medesimo provvedimento adottato dal Consiglio direttivo. Il socio espulso non può richiedere una nuova iscrizione all'Associazione prima che siano decorsi almeno due anni dall'espulsione. Sull'eventuale richiesta si pronuncia l'Assemblea dei soci.

12.4 Il socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.

12.5 Si applicano le eventuali disposizioni di dettaglio eventualmente previste nel Regolamento di attuazione dello Statuto.

PARTE II

AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO

Articolo 13

Organi dell'Associazione

13.1 Organi necessari dell'Associazione sono l'Assemblea dei soci, il Consiglio direttivo e il Presidente. Sono organi facoltativi il Vicepresidente e l'Organo di Controllo.

13.2 Gli amministratori prestano la propria opera a titolo gratuito, avendo diritto esclusivamente al rimborso delle spese effettivamente sostenute per conto e nell'interesse dell'Associazione, qualora adeguatamente documentate.

13.3 I soci che intendano candidarsi quali amministratori devono condurre uno stile di vita conforme agli ideali associativi. Tale condizione è considerata imprescindibile in relazione alla natura del sodalizio e costituisce uno specifico requisito di onorabilità a norma dell'articolo 26, comma 3 del Codice del Terzo Settore.

Articolo 14

Assemblea dei soci

14.1 L'Assemblea dei soci è composta da tutti i soci in regola con il pagamento delle quote associative e si riunisce almeno una volta l'anno, per l'approvazione del rendiconto e ogni altra volta in cui sia necessario.

L'Assemblea è chiamata in via generale a decidere su tutte le questioni indicate dal Presidente o dal Consiglio direttivo.

A. La stessa inderogabilmente, in sede ordinaria:

- a. approva il bilancio consuntivo e l'eventuale bilancio sociale;
- b. nomina e revoca gli amministratori;
- c. nomina e revoca, quando previsto, l'Organo di controllo;
- d. fissa le linee di indirizzo dell'attività annuale;
- e. destina avanzi di gestione alle attività istituzionali;
- f. delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge e dal presente Statuto alla sua competenza.

B. In sede straordinaria, l'Assemblea:

- a. delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello Statuto;
- b. delibera lo scioglimento o la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- c. delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti.

14.2 Il Consiglio direttivo può richiedere all'Assemblea dei soci di ratificare le proprie deliberazioni, esponendo con precisione le motivazioni per le quali sono state adottate e fornendo tutti gli elementi utili ad effettuare una completa valutazione delle stesse. In caso di ratifica, gli organi sociali sono espressamente esonerati da ogni successiva responsabilità nei confronti dell'Associazione, fermo restando che gli stessi continueranno a rispondere delle obbligazioni contratte dall'Associazione nei confronti dei terzi, con i rispettivi patrimoni personali.

14.3 L'Assemblea dei soci deve essere convocata in seduta ordinaria almeno una volta all'anno entro il 30 giugno per l'approvazione del bilancio consuntivo e dell'eventuale bilancio sociale, nonché ogni quattro anni per il rinnovo delle cariche sociali. Il Presidente dell'Associazione convoca le riunioni, fissa l'ordine del giorno e dirige i lavori. L'Assemblea può anche riunirsi su impulso del Consiglio direttivo, oppure su proposta di almeno cinque soci, che fissano l'ordine del giorno e richiedono al Consiglio direttivo di convocare tutti gli altri soci per la discussione, nonché su richiesta dell'Organo di Controllo.

14.4 L'avviso di convocazione, contenente l'ordine del giorno, luogo, data ed orario della prima ed eventuale seconda convocazione, verrà trasmesso all'indirizzo di posta elettronica preventivamente indicato dal Socio con un preavviso di almeno dieci giorni rispetto alla data della prima convocazione. In caso di urgenza, sono validi altri mezzi utili al raggiungimento dello scopo, compreso l'utilizzo di strumenti di messaggistica istantanea, purché il destinatario accusi ricevuta. L'avviso di convocazione deve prevedere la partecipazione dei soci a distanza, tramite videoconferenza o altre modalità informatiche che garantiscano la discussione simultanea (audio/video) ed idonee a garantire l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di voto. I soci che intendano avvalersi di tale facoltà sono tenuti ad avvisare il Consiglio direttivo almeno 48 ore prima della riunione, al fine di consentire la predisposizione dei mezzi tecnici necessari.

14.5 Ciascun socio iscritto da almeno tre mesi nel libro degli associati e in regola con il pagamento della quota associativa ha diritto a un voto e può farsi rappresentare nell'Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato con diritto di voto può rappresentare sino ad un massimo di tre associati, elevato a cinque qualora l'Associazione dovesse raggiungere il numero di 500 associati.

14.6 In prima convocazione, l'Assemblea ordinaria è validamente costituita se sono presenti tanti soci che rappresentino almeno la metà del totale personalmente o tramite deleghe; in seconda convocazione, è valida se sono presenti almeno un terzo dei soci personalmente o tramite deleghe. L'Assemblea straordinaria richiede invece la presenza dei due terzi del totale dei soci, anche tramite deleghe. Ai fini del computo del quorum, i soci presenti in conference call o videoconferenza si considerano presenti.

14.7 L'Assemblea nomina un proprio segretario, che redige un succinto verbale che viene successivamente inserito nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, ai sensi dell'art. 15 del Codice del Terzo Settore.

14.8 Le delibere sono approvate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, ad eccezione della nomina e revoca degli amministratori, che richiedono il voto favorevole dei due terzi dei presenti. Tutte le votazioni avvengono a voto palese per alzata di mano o per acclamazione, salvo che la maggioranza richieda che si proceda a scrutinio segreto. L'Assemblea che delibera sulla revoca degli amministratori procede contestualmente all'elezione di un sostituto, anche se tale votazione non era indicata come ordine del giorno nell'avviso di convocazione. Le deliberazioni prese in conformità allo Statuto obbligano tutti i soci, anche se assenti, dissenzienti o astenuti dal voto.

14.9 L'Assemblea straordinaria approva le modifiche al presente Statuto a maggioranza di due terzi degli associati, su proposta del Consiglio direttivo, del Presidente o di almeno cinque soci; in seconda convocazione, occorre il voto favorevole dei tre quarti dei soci presenti. Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

14.10 Si applicano le eventuali disposizioni di dettaglio previste nel Regolamento di attuazione dello Statuto.

Articolo 15

Consiglio direttivo

15.1 Il Consiglio direttivo è l'organo collegiale di amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione. Il Consiglio direttivo individua periodicamente le priorità dell'Associazione nel rispetto delle finalità statutarie e delle eventuali direttive impartite dall'Assemblea, fissa le modalità per la raccolta dei fondi, predispone le bozze dei rendiconti e delle relazioni contabili da sottoporre all'Assemblea per l'approvazione, stabilisce le iniziative da realizzare, decide sulle questioni sottoposte dal Presidente e può convocare l'Assemblea dei soci per le deliberazioni necessarie. Al Consiglio direttivo competono le decisioni su ogni atto di carattere patrimoniale e finanziario, ivi comprese l'accettazione di eredità e legati, la compravendita di beni immobili e ogni altro atto di disposizione patrimoniale.

15.2 Il Consiglio direttivo è formato da almeno tre sino a un massimo di undici amministratori nominati dall'Assemblea ordinaria e dura in carica per quattro anni. Al termine del mandato, gli amministratori possono essere rieletti.

15.3 Nella prima riunione utile il Consiglio direttivo elegge al suo interno il Presidente, che assume anche il ruolo di Presidente dell'Associazione. Nella stessa o successiva riunione vengono nominati il Tesoriere e il Segretario, può essere nominato il Vicepresidente e possono essere attribuite eventuali altre cariche ritenute utili, eventualmente prevedendo dei meccanismi di turnazione periodica.

15.4 Il Consiglio direttivo si riunisce informalmente, su invito del Presidente o della maggioranza degli amministratori, ogni qualvolta sia necessario e in ogni caso almeno una volta ogni tre mesi. Le riunioni possono svolgersi anche tramite videoconferenza o sistemi simili e sono presiedute dal Presidente o dal Vicepresidente, o, in assenza di entrambi, dal consigliere più anziano di età tra i presenti. Le riunioni sono valide se vi prendono parte almeno i due terzi degli amministratori, mentre per la validità delle delibere è sufficiente il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Le deliberazioni sono fatte constatare da apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario nominato per la riunione, che viene successivamente inserito nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo, ai sensi dell'art. 15 del Codice del Terzo Settore.

15.5 In caso di dimissioni, decesso, decadenza di un amministratore o in caso di sua esclusione deliberata dal Consiglio direttivo in presenza di gravi motivi e successivamente ratificata dall'Assemblea, il Consiglio direttivo provvederà alla sua sostituzione nominando il primo tra i non eletti alle ultime votazioni per le elezioni degli amministratori, il quale rimarrà in carica fino al termine del mandato dell'intero Consiglio direttivo. Se per qualsiasi motivo viene meno la maggioranza degli amministratori, l'intero Consiglio direttivo si intende decaduto e dovrà essere convocata entro trenta giorni l'Assemblea, affinché proceda all'elezione dei nuovi amministratori.

15.6 Entro il 30 maggio approva il bilancio consuntivo, l'eventuale bilancio sociale a norma dell'art. 14 del Codice del Terzo Settore, l'eventuale bilancio preventivo e la relazione annuale sull'attività svolta, da sottoporre all'Assemblea improrogabilmente entro il 30 giugno di ogni anno.

Articolo 16

Il Presidente

16.1 Il Presidente dirige i lavori del Consiglio direttivo e coordina i compiti dei suoi membri, presiede l'Assemblea dei soci, sovrintende alla gestione corrente dell'Associazione e decide su ogni altra questione che non sia espressamente attribuita ad altri organi. Il Presidente può in ogni momento delegare propri poteri al Vicepresidente o ad altri amministratori.

16.2 La rappresentanza legale dell'Associazione per gli atti di ordinaria amministrazione spetta al Presidente e al Vicepresidente (ove nominato), in via disgiunta tra loro. Per il compimento degli atti di straordinaria amministrazione, la rappresentanza legale dell'Associazione spetta al solo Presidente.

16.3 Il Presidente o un membro del Consiglio Direttivo da lui appositamente delegato, rappresenta in giudizio l'Associazione ed è munito di legittimazione sia attiva sia passiva per ogni atto processuale, compresa l'eventuale costituzione dell'Associazione quale parte civile in procedimenti penali.

16.4 In casi di oggettiva necessità, il Presidente può adottare provvedimenti d'urgenza sottoponendoli alla ratifica del Consiglio direttivo. Qualora il Consiglio direttivo, per fondati motivi, non ratifichi tali provvedimenti, degli stessi risponde personalmente il Presidente.

16.5 In caso di assenza o temporaneo impedimento del Presidente, i suoi poteri sono esercitati dal Vicepresidente, se nominato, ovvero dal membro più anziano di età del Consiglio direttivo.

16.6 In caso di dimissioni o impedimento prolungato per oltre trenta giorni, il Consiglio direttivo provvede alla sostituzione del Presidente nella prima riunione utile, scegliendo tra i propri componenti. In caso di disaccordo, il Consiglio direttivo sarà considerato decaduto e dovrà convocare senza indugio l'Assemblea per provvedere alla sostituzione.

16.7 Si applicano le eventuali disposizioni di dettaglio previste nel Regolamento di attuazione dello Statuto.

Articolo 17

Segretario e Tesoriere

17.1 Il Consiglio direttivo nomina al proprio interno un Segretario e un Tesoriere.

17.2 Il Tesoriere sovrintende al controllo e all'amministrazione dell'intero patrimonio dell'Associazione, gestendo il conto corrente su delega del Presidente. Redige l'inventario dei beni associativi e vigila sulla regolarità delle riscossioni secondo le indicazioni e le deliberazioni del Consiglio direttivo.

17.3 Il Segretario cura l'iscrizione nel registro degli associati, smista la corrispondenza e le comunicazioni del Presidente e del Consiglio direttivo; custodisce gli altri libri sociali e ne richiede la vidimazione periodica, ove prevista. Al Segretario spetta il compito di redigere e tenere aggiornati i verbali delle sedute di Consiglio e di Assemblea che trascrive sugli appositi libri affidati alla sua custodia unitamente al libro soci.

17.4 Il Regolamento di attuazione dello Statuto può disciplinare in modo più dettagliato le attribuzioni di tali organi.

Articolo 18

Organo di controllo

18.1 L'Organo di controllo monocratico o collegiale sarà istituito qualora l'Associazione versi in una delle condizioni che ne rendono obbligatoria la nomina ai sensi dell'art. 30 comma 2 del Codice del Terzo Settore.

18.2 I componenti dell'Organo di controllo sono nominati dall'Assemblea tra i soggetti dotati di adeguata professionalità e onorabilità in possesso dei requisiti previsti dall'art. 2397 secondo comma del codice civile. L'Assemblea provvede inoltre alla contestuale nomina di membri supplenti che subentrino in casi di dimissioni o decadenza dall'incarico dei membri effettivi. I membri effettivi durano in carica due anni, sono rieleggibili ed eleggono al loro interno il Presidente. L'incarico è incompatibile con qualsiasi altra carica sociale.

18.3 L'Organo di controllo, se istituito, ha il compito di vigilare sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso dovrà esprimere, se richiesti, pareri di legittimità su atti di natura amministrativa e patrimoniale, oltre a controllare l'andamento amministrativo dell'Associazione. L'Organo di controllo attesta la conformità del bilancio sociale rispetto alle prescrizioni di legge ed esercita tutti gli altri compiti indicati dal Codice del Terzo Settore. I componenti dell'Organo di controllo possono in qualunque momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali.

18.4 Al superamento dei limiti dimensionali indicati nell'art. 31 del Codice del Terzo Settore, l'Organo di controllo eserciterà anche la revisione legale dei conti e dovrà in particolare verificare la regolare tenuta della contabilità e la corrispondenza dei bilanci alle scritture contabili, predisponendo una relazione al bilancio consuntivo da presentare all'Assemblea che approva il documento.

PARTE III

PATRIMONIO E GESTIONE CONTABILE

Articolo 19

Risorse economiche ed esercizi

19.1 L'Associazione trae le risorse economiche per il proprio funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività dalle seguenti fonti: quote e contributi degli associati; erogazioni liberali di associati e di terzi; contributi di privati; erogazioni dello Stato, di enti e istituzioni pubbliche, finalizzate al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti; eredità, donazioni o lasciti testamentari; rimborsi derivanti da convenzioni; somme raccolte in occasione di manifestazioni e/o raccolte pubbliche in concomitanza di ricorrenze o campagne di sensibilizzazione; danni patrimoniali, sia giudiziali sia stragiudiziali; nonché con qualsiasi altra modalità di raccolta, purché in osservanza della legge e in conformità agli scopi dell'Associazione.

19.2 Gli esercizi sociali dell'Associazione hanno inizio il giorno 1° gennaio e terminano il 31 dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio, il Consiglio direttivo riceve dal Tesoriere la copia delle annotazioni di cassa e dei giustificativi di spesa, predispone le bozze del rendiconto e prepara il rendiconto consuntivo, la relazione sulla gestione e il rendiconto preventivo, sottoponendoli all'approvazione dell'Assemblea dei soci entro il mese di giugno.

19.3 Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite o proventi, deve essere utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. I fondi raccolti vanno impiegati esclusivamente per provvedere alle spese necessarie per lo svolgimento delle attività sociali nell'anno in corso. Eventuali avanzi di bilancio sono riportati a nuovo e impiegati nell'esercizio successivo.

19.4 È in ogni caso vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

19.5 Il Consiglio direttivo può approvare la destinazione di fondi ad attività di investimento, nei limiti di un terzo dell'avanzo di gestione.

19.6 Se ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate sono superiori a centomila euro annui, l'Associazione dovrà pubblicare annualmente e tenere aggiornati su portale digitale (a titolo esemplificativo ma non esaustivo Facebook) gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di controllo e ai dirigenti.

Articolo 20

Destinazione degli Avanzi di Gestione

20.1 All'Associazione è vietato distribuire in qualunque modo, anche indiretto, utili o avanzi di gestione, comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

20.2 L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Articolo 21

Diritti dei Soci al Patrimonio Sociale

21.1 L'adesione all'Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborsi ulteriori rispetto al versamento della quota associativa annuale. È comunque facoltà degli aderenti all'Associazione effettuare versamenti ulteriori rispetto alla quota associativa annuale a titolo di liberalità.

21.2 I versamenti al patrimonio sociale possono essere di qualsiasi entità, fatto salvo il versamento minimo della quota associativa annuale, e sono comunque a fondo perduto. Tali versamenti non sono quindi rivalutabili, né ripetibili in nessun caso. In caso di scioglimento dell'Associazione, in caso di morte, di recesso o di esclusione dall'Associazione non può pertanto farsi luogo al rimborso di quanto versato all'Associazione a titolo di versamento al patrimonio sociale.

21.3 Il versamento non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi. Tali quote non possono essere trasmesse né per successione a titolo particolare, né per successione a titolo universale, né per atto tra vivi, né a causa di morte.

Articolo 22

Bilanci dell'Associazione

22.1 L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio di ogni anno e termina il 31 dicembre. Per ogni esercizio dovrà essere predisposto un bilancio consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea ordinaria dei soci.

22.2 Entro il mese precedente la data dell'annuale Assemblea ordinaria dei soci, il Consiglio direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio consuntivo dell'esercizio precedente, da sottoporre all'approvazione della stessa Assemblea.

22.3 Il bilancio con i relativi allegati, deve essere depositato presso la sede dell'Associazione almeno dieci giorni prima della data in cui si terrà l'assemblea convocata per la sua approvazione.

PARTE IV

DISPOSIZIONI SPECIALI E FINALI

Articolo 23

Responsabilità patrimoniale

23.1 L'Associazione risponde, con le proprie risorse economiche, dei danni causati dalle convenzioni e dai contratti stipulati.

Articolo 24

Regolamenti interni

24.1 Il Consiglio direttivo predispone la bozza del Regolamento di attuazione dello Statuto, contenente norme di dettaglio che provvedono a dare piena applicazione alle disposizioni statutarie che ne fanno espressa menzione.

24.2 Il Regolamento è approvato e modificato dall'Assemblea convocata in sede straordinaria, che delibera con la stessa maggioranza prevista per le modifiche dello Statuto, su proposta formulata dal Consiglio direttivo.

24.3 Le norme del Regolamento vanno interpretate conformemente alle previsioni statutarie. In caso di contrasto, prevalgono le norme dello Statuto.

24.4 Il Consiglio direttivo ha facoltà altresì di emanare un regolamento interno per la disciplina del proprio funzionamento, oltre che specifici regolamenti per la gestione amministrativa dell'Associazione, purché nei limiti delle proprie competenze. Il Consiglio direttivo può altresì emanare procedure operative necessarie per rispondere a specifici obblighi di legge (ad es. in materia di tutela dei dati personali) o comunque considerate utili alla luce delle prassi e delle buone pratiche sviluppate nel settore dell'associazionismo, purché nel rispetto dei limiti delle proprie competenze.

Articolo 25

Scioglimento e Liquidazione dell'Associazione.

Devoluzione dei beni

25.1 L'Associazione si scioglie quando sono stati raggiunti o sono diventati impossibili i fini per i quali è stata costituita, oppure quando il patrimonio sia esaurito, nonché nelle altre ipotesi previste dalla legge.

25.2 L'Assemblea può deliberare lo scioglimento in ogni momento, con voto favorevole di almeno i quattro quinti degli aventi diritto al voto. In caso di scioglimento l'Assemblea designerà uno o più liquidatori, determinandone i poteri.

25.3 Il patrimonio residuo risultante dalla liquidazione sarà devoluto ad altri Enti del Terzo Settore operanti in identico o analogo settore, secondo la procedura prescritta dall'art. 9 del Codice del Terzo Settore o le altre disposizioni tempo per tempo vigenti al momento della devoluzione.

Articolo 26

Clausola Compromissoria

Qualunque controversia sorgesse in dipendenza dell'esecuzione o interpretazione del presente Statuto e che possa formare oggetto di compromesso, sarà rimessa a giudizio di un arbitro amichevole che giudicherà secondo equità e senza formalità di rito, dando luogo ad arbitrato irrituale. L'arbitro sarà scelto di comune accordo delle parti contendenti; in mancanza di accordo, alla nomina dell'arbitro provvederà il Presidente del Tribunale di Modena.

Articolo 27

Rinvio

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, si fa rinvio al Regolamento di attuazione dello Statuto ove presente, nonché alle vigenti disposizioni legislative in materia.

Seguono firme dei Soci Fondatori.

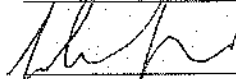
Letto, approvato e sottoscritto.

 (PERRONE Massimo)

 (BOSI Michela)

Francesco Capri (CAPRI Francesco)

Elena Bellodi (BELLODI Elena)

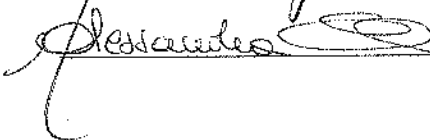
 (FIRRINCIELI Andrea)

Alice Calvi Barantani (CALVI BARANTANI Alice)

Ilaria Marzola (MARZOLA Ilaria)

Francesca Sorcinelli (SORCINELLI Francesca)

Beatrice Capri (CAPRI Beatrice)

 (CASELLI Alessandra)



AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI BOLOGNA 2

Registrato il 26/1/2021 Serie 3 al N. 246

Pagato €

(Euro

IL FUNZIONARIO
Gino Caselli